

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTELA NELLA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

AGENZIA DI TORINO CASTELLO

CODICE 180	NUMERO DI POLIZZA 2014/ 852204	SUBAGENZIA	TARGA
---------------	-----------------------------------	------------	-------

CONTRAENTE, al quale viene conferita, la qualifica di Socio

CONTRAENTE: A.S.TER

C.F.

P.I. 03825030103

V. VENTI SETTEMBRE 15 16121 - GENOVA (GE)

DECORRENZA POLIZZA			SCADENZA POLIZZA			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	
g. 31	m. 12	a. 2014	g. 31	m. 12	a. 2015	a. 01	m. 00	g. 00	g. 31	m. 12	a. 2015	ANNUALE	

SOSTITUISCE LA POLIZZA				COASSICURAZIONE	NS. DELEGA NO	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA
N. DI POLIZZA		SCADENZA m. a.						

SVILUPPO DEL PREMIO DI RATA		Rata alla Firma		101.884,94		21.758,80		0,00		19.210,24		10.698,05		153.552,03	
(comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento)		Rata Successive		101.884,94		21.758,80		0,00		19.210,24		10.698,05		153.552,03	

REG. PREMIO	SI	VINCOLO	si/no	N. POLIZZA COLLEGATA:
-------------	----	---------	-------	-----------------------

CODICE DI AGGREGAZIONE:

La prima rata di premio si riferisce al periodo di assicurazione decorrente dalle ore 24,00 del alle ore 24 del 31/12/2015 (scadenza prima rata di premio).

In caso di frazionamento del premio, le rate infrannuali scadranno al termine di validità di ogni certificato (salvo quanto disposto dall'art. 1901 c.c., 2° comma). Alla scadenza annuale le garanzie saranno operanti fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto ed in ogni caso non oltre l'effetto della nuova polizza stipulata per lo stesso rischio (art. 170 bis d.lgs. 209/2005).

L'Agente Procuratore

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA - VEDASI ELENCO ALLEGATO.

L'Assicurazione è prestata in base alle condizioni riportate sul Fascicolo Informativo Modd. 5251 RCA - 08/12, 5252 RCA - 08/12, 5253 RCA - 08/12. Il Contraente sceglie di rendere operanti le sezioni di polizza indicate di seguito.

* SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

* SEZIONE DANNI

		Premio prima rata			Premio rate successive		
		Totale	di cui imposta	di cui Contr. S.S. N. (per Sez. RC)	Totale	di cui imposta	di cui Contr. S.S.N. (per Sez. RC)
Sezione RC (Tassa 12,50%)	euro	1.028,58	104,51	87,78	1.028,58	104,51	87,78
Sezione RC (Tassa 16,00%)	euro	127.826,52	16.167,60	10.610,27	127.826,52	16.167,60	10.610,27
Sezione Danni	euro	24.696,93	2.938,13		24.696,93	2.938,13	

Il premio indicato potrà subire variazioni all'atto del pagamento in caso di modifica dell'aliquota dell'imposta per la garanzia RC Auto (art. 17 del Decreto Legislativo n. 68 del 6/5/2011).

I mezzi di pagamento del premio previsti sono: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS).

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal contraente per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.



strumento di controllo per esazione documentale

Utente : A118006

Pag. 1 di 2

PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

TUTTA L'ANNO IN TUTTA CIRCOLAZIONE E NEI VIAGGI

AGENZIA DI TORINO CASTELLO

CODICE
180

NUMERO DI POLIZZA
2014/ 852204

SUBAGENZIA

TARGA

CONTRAENTE: A.S.TER

Formano parte integrante del presente contratto composto da n. 2 pagine: i certificati di assicurazione, i contrassegni e il Fascicolo Informativo Modd. 5251 RCA - 08/12, 5252 RCA - 08/12, 5253 RCA - 08/12 che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché i Modd. 5230 RCA e il Mod. 5187 RCA. Viene inoltre allegato alla presente il modulo denuncia sinistro di cui all'art. 143 del D. Lgs 07/09/2005 n. 209 Costatazione amichevole di incidente.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, dichiara di aver ricevuto il
Fascicolo Informativo Modd. 5251 RCA - 08/12, 5252
RCA - 08/12, 5253 RCA - 08/12 costituito da Nota
Informativa e Condizioni di Assicurazione

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ, il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5251 - 08/12: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.4 (Rinnovo del contratto e adeguamento del premio) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.9, 3.19, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.11, 3.26 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.16, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ, il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5252 - 08/12: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.4 (Rinnovo del contratto e adeguamento del premio) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.9, 3.13, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.11, 3.19 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.10, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento).

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ, il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Polizza Mod. RCA 5253 - 08/12: punto 1.1 (Decorrenza della garanzia e pagamento del premio) - punto 1.2 (Dichiarazioni del contraente) - punto 1.4 (Rinnovo del contratto e adeguamento del premio) - punto 2.4 (Esclusioni e rivalsa) - punti 2.9, 3.16, 4.5, 5.4, 5.14 (Denuncia dei sinistri e obblighi in caso di sinistro) - punti 2.11, 3.23 (Liquidazione dei sinistri) - punti 3.13, 4.4, 5.2, 5.12, 6.3 (Delimitazioni) - punto 6.5 (Criteri di indennizzabilità) - punto 6.6 (Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni) - punto 6.7 (Liquidazione e pagamento).

IL CONTRAENTE
PER S.p.A.

Presidente

Ennio Fabriani



Modulo di Polizza 5213 RCA

il premio è stato incassato il _____ in _____

L'Agente, Subagente od Esattore _____

POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA NORMATIVA

Agenzia TORINO CASTELLO

Polizza N° 2014/ 852204 della quale forma parte integrante

Contraente A.S.TER

POLIZZA CON PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI

La presente polizza ha per base un libro matricola (o elenco opportunamente predisposto) nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purchè intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di:

- vendita o distruzione o demolizione od esportazione definitiva e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni;

- furto totale e dovranno essere accompagnate dalla denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente o comunque dalle ore 24 della data di restituzione a Reale Mutua del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa o frazionamento.

In caso di aumento, rispetto al premio iniziale, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, Reale Mutua provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia..

In entrambi i casi il Contraente è tenuto inoltre a pagare il premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione di Reale Mutua.

IL CONTRAENTE
A.S.TER. S.p.A.
Il Presidente
na. Giorgio Fabiani



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agenzia: 180 TORINO CASTELLO

Contraente: A.S.TER

Polizza n: 2014/ 852204, della quale forma parte integrante.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ASSISTENZA AUTOVETTURE - vers. "AUTO IBRIDE/ELETTRICHE"

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

Prestazioni fornite in Europa (ad eccezione di quanto indicato all'interno di ciascuna prestazione).

a) Informazioni sulla rete di officine di riparazione

La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 un servizio telefonico di reperimento informazioni riguardanti la rete di officine disponibili alla riparazione di auto ibride e la loro ubicazione in Italia e in Europa.

b) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina disponibile alla riparazione di auto ibride/elettriche. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 200 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 350. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

c) Veicolo con conducente

In alternativa alla prestazione "Autovettura in sostituzione" e sulla base delle medesime condizioni di attivabilità, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato e del suo nucleo familiare il servizio di noleggio di un veicolo con conducente in Italia, che consenta all'Assicurato o agli altri membri del nucleo familiare di rientrare dall'officina di riparazione alla propria residenza o al luogo di destinazione, di recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro, di accompagnare a scuola i figli minori di 15 anni con lui conviventi e di svolgere le attività necessarie alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Reale Mutua terrà a proprio carico la relativa spesa per l'utilizzo del veicolo con conducente per un massimo di 5 giorni consecutivi e con il limite complessivo di € 500.

La prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.

Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetto, parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'Assicurato.

Prevvia autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.

d) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di infortunio per incidente stradale, l'Assicurato sia ricoverato in una struttura sanitaria e, in seguito alle dimissioni da quest'ultima, consegua una necessaria permanenza a letto per un periodo non inferiore a 5 giorni presso la propria residenza in Italia, prescritta nella cartella clinica o nella documentazione medica equipollente, la Centrale Operativa - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede ad inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di Reale Mutua fino a un massimo di 12 ore e per un periodo massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni.

La collaboratrice provvederà:

- ad acquistare e consegnare la spesa e/o farmaci prescritti all'Assicurato;
- ad accompagnare a scuola e a ricondurre presso la residenza i figli minori di anni 15 conviventi con l'Assicurato;
- a spedire o recapitare documenti e/o ricevute di pagamento presso uffici della Pubblica Amministrazione che rivestano carattere di urgenza;

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dei prodotti acquistati.



Stazione Unica Appaltante

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO 2 – RC AUTO**

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Auto e Auto Rischi Diversi
<i>Contraente</i>	A.S.TER. S.p.a. Via XX Settembre, 15 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03825030103
<i>Decorrenza</i>	31 dicembre 2014 (ore 24.00) – 31 dicembre 2015 (ore 24.00)

DEFINIZIONI.....	1
SCHEDA DI POLIZZA.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	3
art. 1 Durata del contratto	3
art. 2 Pagamento del premio e decorrenza garanzia	3
art. 3 Sostituzione del Certificato e del Contrassegno	3
art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti	3
art. 5 Aggravamento del rischio	3
art. 6 Diminuzione del rischio	3
art. 7 Cessazione del rischio	4
art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente	4
art. 9 Modifiche dell'assicurazione	4
art. 10 Oneri fiscali	4
art. 11 Foro competente.....	4
art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti IVASS	4
art. 13 Interpretazione del Contratto	4
art. 14 Broker incaricato.....	4
art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....	4
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO.....	6
ART. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	6
art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie	6
art. 3 Forma Tariffaria – Bonus / Malus	6
art. 4 Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).....	7
art. 5 Rinuncia alla rivalsa.....	7
art. 6 Estensione Territoriale	7
ART. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri.....	7
art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale.....	8
art. 9 Danni da inquinamento.....	8
art. 10 Libro Matricola.....	8
art. 11 Regolazione Premio.....	8
art. 12 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	9
art. 13 Coassicurazione.....	9
SEZIONE RISCHI ACCESSORI	10
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	11
CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE “RISCHI ACCESSORI”	12
DETERMINAZIONE DEL DANNO	13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Legge	D.L. n. 209 del 07/09/2005, sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e s.m.i.
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e s.m.i.;
Assicurato	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie se rese operanti;
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Impresa/Società/Compagnia	la Compagnia assicuratrice;
Polizza	il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
Sinistro	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo o Indennità	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Franchigia	importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Scoperto	la parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Stato di Rischio	il documento che, ai sensi di legge, viene rilasciato dalla società antecedentemente la scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
Massimali/Limiti di indennizzo	le somme che rappresentano il limite massimo del risarcimento o dell'indennizzo contrattualmente stabilito

SCHEDA DI POLIZZA	
Contraente / Assicurato	A.S.TER S.p.A.
Domicilio	Via XX settembre 15 – 16121 Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	03825030103
Massimali	<i>Responsabilità Civile Auto</i> Non inferiore a € 10.400.000,00 per sinistro, per veicolo, per persona e cose
Franchigia	Incendio – Furto senza scoperto / franchigia Atti vandalici scoperto 10% minimo € 250,00 Calamità naturali scoperto 10% minimo € 250,00 Garanzia Cristalli massimo indennizzo € 520,00 autovetture / € 720,00 autocarri Con utilizzo di centri convenzionati non viene applicata la franchigia di 100,00€
Forma tariffaria	Bonus Malus o franchigia fissa fino alla concorrenza massima di : € 250,00 per autocarri ed autovetture € 150,00 macchine operatrici/ ciclomotori / motocicli
Durata ed effetto	decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2014 scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2015 frazionamento annuale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di 1 anno a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2014 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.12.2015.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, motivata dai tempi necessari all'espletamento e alla conclusione delle procedure relative alla gara successiva, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.

art. 2 Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio sia stato corrisposto entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

art. 3 Sostituzione del Certificato e del Contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti o dal Regolamento.

art. 4 Forma delle comunicazioni fra le Parti contraenti

La Società si impegna a concordare con l'Ente assicurato la forma e i contenuti e le modalità gestionali e di comunicazione del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione del libro matricola e alla gestione dei sinistri per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di gestione on - line.

art. 5 Aggravamento del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti dell'art. 1898 del C.C., decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

L'eventuale aggravamento del rischio rinveniente dalle imposizioni di legge deve essere contestato dalla Società entro 60 giorni dal suo verificarsi.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 7 Cessazione del rischio

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Società, comporta la cessazione del contratto. La Società rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento dell'annualità.

art. 8 Dichiarazioni inesatte del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni della Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

art. 9 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

art. 11 Foro competente

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

art. 12 Rinvio alle norme di legge ed ai Regolamenti IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

art. 13 Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC AUTO

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i, nonché alle eventuali successive modifiche, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli di proprietà o nella disponibilità del Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici identificati in polizza.

La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

Viene inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

art. 2 Limite dell'assicurazione – Massimali – Franchigie

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza non inferiore ai seguenti limiti:

- a) Massimali:
 - (i) € 10.400.000,00 unico per sinistro e per ogni veicolo assicurato;
 - (ii) € 10.400.000,00 in caso di danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime;
 - (iii) € 10.400.000,00 per sinistro in caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime
- b) Franchigie: (vedi schede di polizza)

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

art. 3 Forma Tariffaria – Bonus / Malus

La formula tariffaria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) per autovetture, autocarri e motoveicoli, deve intendersi in franchigia gestita dalla Compagnia Assicuratrice per il rimborso dei risarcimenti effettuati per effetto della responsabilità dell'assicurato come indicato nella scheda di polizza.

Classi di merito: il premio relativo alla presente garanzia è determinato anche in base alla classe di merito alla quale i veicoli assicurati sono assegnati.

Il sistema adottato dalla Società prevede 18 classi di merito

- (i) Regole di assegnazione: al momento della stipulazione o al momento dell'inserimento in garanzia, ciascun veicolo assicurato è assegnato ad una determinata classe, secondo quanto concordato al momento della stipulazione della polizza.
- (ii) Regole evolutive: in occasione di ciascun rinnovo, ciascun veicolo è assegnato ad una nuova classe, determinata in base al verificarsi o meno di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione. L'evoluzione delle classi di merito avviene con miglioramento di una classe, con il limite della classe 1, nel caso in cui non si siano verificati sinistri; con il peggioramento di due classi al primo sinistro e di ulteriori tre classi per ogni sinistro dal secondo in poi, con il limite della classe 18.

- (iii) La tariffa Bonus Malus con Franchigia, prevede oltre alla scala di classi B/M una Franchigia.
- (iv) Nel caso l'importo del danno rimborsato sia inferiore o uguale alla Franchigia; non verrà applicato l'aumento di 2 classi, il sinistro non verrà riportato sull'attestato e si otterrà la diminuzione di classe per assenza di sinistri sull'attestato.
- (v) La Compagnia assicuratrice alla scadenza di ogni trimestre del contratto, formulerà richiesta di rimborso, allegando elenco analitico delle liquidazioni, che comprovi l'importo recuperabile per effetto dell'applicazione della franchigia, in base alle informazioni ricevute da CONSAP e nei limiti di quanto pagato dall'Impresa Gestionaria nell'ambito della Convenzione Card a titolo di risarcimento diretto o direttamente in procedura ordinaria.
- (vi) Le richieste di rimborso non potranno comunque comprendere i sinistri liquidati in procedura ordinaria per i quali la Compagnia abbia ottenuto dalla Compagnia del civilmente responsabile il rimborso di quanto risarcito ai trasportati né i sinistri in Convenzione Card risarciti al 100% dall'Impresa Gestionaria alla Contraente, salvo i casi di non sostenibilità o esito negativo dell'eventuale arbitrato.

Effettuate le opportune verifiche / contestazioni entro 30 giorni, il Contraente provvederà al rimborso di quanto dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco definitivo

art. 4 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.).

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Assicurato nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

art. 5 Rinuncia alla rivalsa.

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni normative o contrattuali la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

del **proprietario/assicurato**, nell'eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto di terzi non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

le deroghe di cui sopra non operano nel caso in cui il proprietario/assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

del **conducente e del proprietario/assicurato** nella eventualità che:

- a) in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli appositi articoli del vigente Codice della Strada, relativo Regolamento e s.m.i.;
- b) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico(qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- c) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- d) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui ai punti b) e c).
- 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto d),

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.

art. 6 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati della U.E. e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, documento che verrà rilasciato dalla Società per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

art. 7 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'articolo 143 D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

art. 8 Gestione delle vertenze civili e tutela penale

L'Impresa assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico della Contraente.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95 e s.m.i., né delle spese di giustizia penale.

art. 9 Danni da inquinamento.

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- (i) qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia R.C. prestata dalla Società;
- (ii) per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- (iii) per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- (iv) se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

art. 10 Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché di proprietà o locati od affidati alla gestione operativa del Contraente.

Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché quest'ultima avvenga entro 3 mesi dalla data di comunicazione di esclusione.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia.

La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà o nella disponibilità del Contraente non venga tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da parte del Contraente per disguido validamente documentabile.

art. 11 Regolazione Premio

La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa. Tale regolazione, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30 gg. dalla data di ricevimento del documento.

art. 12 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 60 gg. dalla richiesta stessa con le seguenti modalità:

- (i) numero del sinistro della Società;
- (ii) data di accadimento;
- (iii) tipologia del danno;
- (iv) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- (v) importo liquidato e data della liquidazione;
- (vi) importo riservato;
- (vii) per i sinistri respinti, le motivazioni scritte;
- (viii) importo franchigia

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

art. 13 Coassicurazione

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

SEZIONE RISCHI ACCESSORI

Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al mezzo.

Sono comunque esclusi i:

- danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Ricorso Terzi da Incendio

La garanzia si intende estesa ai danni materiali diretti cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 260.000,00 per sinistro.

Sono comunque esclusi i:

- danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato.
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Eventi naturali

La Società si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine. Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di €. 2.600,00

Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Furto totale/parziale - Rapina

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina.

Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso o dei suoi componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature audio – fonos – visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Garanzia Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori se assicurati, causati dai seguenti eventi:

- (i) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- (ii) atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato;
- (iii) vandalismo;
- (iv) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni

e ciò anche quando il veicolo assicurato non si trovi in circolazione.

Per gli accessori, se assicurati, l'indennizzo non potrà superare il 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

La presente garanzia non è operante quando il veicolo sia portato sul luogo degli avvenimenti da persona che partecipa ai medesimi.

Le indennità per i relativi danni saranno pagate solo dopo che il Contraente e/o Assicurato abbia presentato alla Società copia conforme della dichiarazione resa agli organi di Polizia Giudiziaria.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Rottura cristalli

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza indicata alla scheda di polizza.

Dissequestro del veicolo.

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Concorso spese di recupero e di traino.

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di ulteriori € 260,00 per i danni materiali all'interno del veicolo assicurato conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Trasporto ambulanza.

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidenti da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di € 260,00 per evento.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- (i) i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo;
- (ii) i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- (iii) i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- (iv) i danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
- (v) danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA SEZIONE "RISCHI ACCESSORI"

Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga di eventuali diverse disposizioni o contrattuali la Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti, ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.

DETERMINAZIONE DEL DANNO**Valore Assicurato**

È il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati.

Danno parziale

L'Impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.

Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

Resta inteso che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:

il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Danno totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (articolo 1917 c.c.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziali penali.

La gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato in modo adeguato.

Liquidazione Dei Danni – Nomina Dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Pagamento dell'indennizzo

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro.

Limitatamente alle garanzie "Furto", l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto:

- Copia della denuncia presentata all'Autorità;
- Copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità;

Nel caso di perdita totale:

- Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo
- oppure, in sostituzione:
- Il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato le somme dovute a titolo di indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.

Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente/Assicurato è tenuto, non appena avuto notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare la Società, eventualmente anche tramite il Broker. Il valore di quanto recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all'Impresa, anche tramite il Broker, non appena il Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax e/o lettera raccomandata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L'assicurato, in caso di danno occorso in conseguenza di eventi socio-politici, deve presentare denuncia all'autorità e farne pervenire copia alla Società.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), o altra idonea documentazione prevista dalla vigente normativa

Riparazione, sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni di polizza.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, potrà essere integrato mediante pagamento della corrispondente pro rata di premio netto.

Il Contraente


Reale Mutua Assicurazioni



Libro Matricola

***Elenco Mezzi
Rinnovo 2014- 2015***

ASTER



16 settembre 2014

Targa	Ciclomotori / Motocicli	cc	Anno immatricolazione	Alimentazione	Valore veicolo
GE220235	Piaggio Ape	218	1987	Benzina	€ -
GE249972	Piaggio Ape	218	1992	Benzina	€ -
AA27511	Piaggio Ape	218	1995	Benzina	€ -
AA27519	Piaggio Ape	218	1995	Benzina	€ -
AC46086	Piaggio Ape	218	1996	Benzina	€ -
X66B29	Piaggio Cat	49	2000	Benzina	€ -
X66B2B	Piaggio Cat	49	2000	Benzina	€ -
X66B27	Piaggio Vers C80200	50	2001	Benzina	€ -
X66B28	Malaguti	49	2001	Benzina	€ -
14881	Malaguti	50	2002	Benzina	€ -
BC84718	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84719	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84720	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84763	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84764	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84765	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BC84766	Piaggio Ape Car	218	2002	Benzina	€ -
BD50667	Piaggio Ape	218	2003	Benzina	€ -
BD50668	Piaggio Ape	218	2003	Benzina	€ -
BD50669	Piaggio Ape	218	2003	Benzina	€ -
BD50670	Piaggio Ape	218	2003	Benzina	€ -
BD50671	Piaggio Ape	218	2003	Benzina	€ -
BD50726	Piaggio Vespa	151	2003	Benzina	€ -
BD50727	Piaggio Vespa	151	2003	Benzina	€ -
BD50728	Piaggio Vespa	151	2003	Benzina	€ -
X43HC3	Piaggio Liberty	50	2010	Benzina	€ 1.151,56
EM369TZ	Piaggio Porter	52	2012	Benzina	€ 15.114,35
					€ 19.169,06

Targa Telaio	Autoveicoli speciali	Q. LI/CC	Anno imm.ne	Aliment.ne	Valore veicolo
GEAA080	Bitelli Rullo	64	1989	Gasolio	€ -
GEAA307	Bitelli Vibrofinitrice	119	1989	Gasolio	€ -
011242	Nissan Soli	37	1991	Elettrico	€ -
GEAF005	Bitelli Vibrofinitrice	62	1995	Gasolio	€ -
GEAF242	Bitelli Rullo	11	1997	Gasolio	€ -
14485	Volvo Escavatore	34	2000	Gasolio	€ -
701348	Nissan Soli	37	2001	Gasolio	€ -
1803584	Volvo	52	2001	Gasolio	€ -
1803585	Volvo	52	2001	Gasolio	€ -
223513212	Bob Cat	34	2001	Gasolio	€ -
223513463	Bob Cat	34	2001	Gasolio	€ -
380118757	Soli Gen I E	37	2001	Elettrico	€ -
516414584	Bob Cat	23	2001	Gasolio	€ -
518111080	Bob Cat	35	2001	Gasolio	€ -
518112085	Bob Cat	35	2001	Gasolio	€ -
000258	Bitelli	43	2001	Gasolio	€ -
101460731043	Bomag	15	2001	Gasolio	€ -
223515464	Bob Cat	34	2002	Gasolio	€ -
233212078	Bob Cat	52	2002	Gasolio	€ -
ACX153	Caterpillar Pala	140	2002	Gasolio	€ -
10767	Volvo Escavatore	145	2003	Gasolio	€ -
520411414	Bob Cat	23	2003	Gasolio	€ -
ADM867	Dulevo Spazzatrice	123	2003	Gasolio	€ -
AEJ880	Bitelli	180	2004	Gasolio	€ 27.054,00
AEJ881	Bitelli	180	2004		€ -
11609532	Takeuchi	16	2005	Gasolio	€ 6.512,40
11610686	Takeuchi	16	2005	Gasolio	€ 6.771,20
11610922	Takeuchi	16	2005	Gasolio	€ 6.771,20
AEJ990	Sicom Rullo	20	2005	Gasolio	€ 4.617,00
AEJ991	Sicom Rullo	20	2005	Gasolio	€ 4.617,00
AEJ992	Sicom Rullo Compattatore	20	2005	Gasolio	€ 4.617,00
AEK009	Verieri	40	2005	Gasolio	€ 9.477,00
AFK404	Verieri	5	2005	Gasolio	€ 8.626,50
509293	Weber	50	2006	Gasolio	€ 2.268,00
509294	Weber	50	2006	Gasolio	€ 2.268,00
AFK425	Bitelli	180	2006	Gasolio	€ 59.940,00
AFS050	JCB	30	2006	Gasolio	€ 8.388,36
AFS061	Leomar	950	2006	Gasolio	€ 13.624,20
AFS062	Leomar	950	2006	Gasolio	€ 13.624,20
10821187	Takeuchi	8	2007	Gasolio	€ 7.371,00
AGD118	Bomag	50	2007	Gasolio	€ 12.204,92
AGD153	Leomar	33	2007	Gasolio	€ 17.666,87
AGD162	JCB	28	2007	Gasolio	€ 14.021,87
AGD166	Leomar	33	2007	Gasolio	€ 17.666,87
15830419	Takeuchi	49	2008	Gasolio	€ -
AGD237	Manitou	46	2008	Gasolio	€ 22.356,00
AGD238	Bomag	42	2008	Gasolio	€ 17.010,00
AGD239	Caterpillar	85	2008	Gasolio	€ 37.422,00
108202191	Takeuchi Nod TB108	16	2010	Gasolio	€ 10.497,60
AHA909	BSI B065	65	2010	Gasolio	€ 35.381,53
AHA915	BSI B065	65	2010	Gasolio	€ 32.141,53
AHC817	Mot Deutz	80	2010	Gasolio	€ 21.902,40
AHC831	BSI B065	6	2010	Gasolio	€ 25.985,53
AHC845	Marini Vibrofinitrice	176	2010	Gasolio	€ 106.920,00

€ 575.147,28

Targa	Autocarri	Q.li	Anno imm.ne	Alimentazione	Valore veicolo
AE316AS	Piaggio Furgonato	15	1995	Benzina	€ -
CB788YS	Piaggio Cassonato	16	1982	Gasolio	€ -
CB791YS	Piaggio Cassonato	16	1983	Gasolio	€ -
BZ489GB	Piaggio Cassonato	16	1987	Gasolio	€ -
CB789YS	Piaggio Cassonato	16	1987	Gasolio	€ -
CB790YS	Piaggio Cassonato	16	1989	Gasolio	€ -
BX369CW	Piaggio Furgonato	16	1995	Benzina	€ -
AG586BE	Iveco 120E.18	115	1996	Benzina	€ -
AH128FZ	Piaggio Furgonato	15	1996	Benzina	€ -
BZ491GB	Piaggio Cassonato	16	1996	Gasolio	€ -
BZ492GB	Piaggio cassonato	16	1996	Gasolio	€ -
BZ584GB	Iveco 100E	100	1996	Gasolio	€ -
CW007DP	Fiat Ducato	33	1996	Gasolio	€ -
AL927SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL928SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL930SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL931SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL932SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL933SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AL934SE	Piaggio Cassonato	15	1997	Benzina	€ -
AV120CP	Fiat 35.8	35	1997	Benzina	€ -
AV122CP	Fiat Daily	35	1997	Benzina	€ -
AZ309KD	Piaggio Furgonato	15	1997	Benzina	€ -
BZ490GB	Piaggio Cassonato	16	1997	Gasolio	€ -
CB792YS	Piaggio Cassonato	16	1997	Gasolio	€ -
CH462CY	Fiat Panda Van	11	1997	Gasolio	€ -
CH463CY	Fiat Panda Van	11	1997	Gasolio	€ -
CW461TR	Piaggio Porter	15	1997	Gasolio	€ -
CW463TR	Piaggio Porter	15	1997	Gasolio	€ -
AH413FZ	Fiat 35.8	35	1998	Benzina	€ -
AH414FZ	Fiat 35.8	35	1998	Benzina	€ -
CD838LM	Piaggio Cassonato	16	1998	Gasolio	€ -
AZ311KD	Piaggio Furgonato	15	1999	Benzina	€ -
BC178RE	Piaggio Cassonato	16	1999	Benzina	€ -
BC480DL	Piaggio Cassonato	16	1999	Benzina	€ -
BC481DL	Piaggio Cassonato	16	1999	Benzina	€ -
BC482DL	Piaggio Cassonato	16	1999	Benzina	€ -
DY979SA	Piaggio Porter	15	1999	Gasolio	€ -
AH828FT	Fiat Panda Van	11	2000	B/GPL	€ -
BP894GT	Piaggio Furgonato	16	2000	Gasolio	€ -
BP991GT	Piaggio Cassonato	16	2000	Gasolio	€ -
CW482TR	Piaggio Porter	15	2000	Gasolio	€ -
CW486TR	Piaggio Porter	15	2000	Gasolio	€ -
CW492TR	Piaggio Porter	15	2000	Gasolio	€ -
CY475DN	Piaggio Porter	15	2000	B/GPL	€ -
CY476DN	Piaggio Porter	15	2000	B/GPL	€ -
AL167HB	Iveco 35	35	2001	Gasolio	€ -
AL214SH	Bremach	45	2001	B/GPL	€ -
AL215SH	Bremach	45	2001	B/GPL	€ -
AL924SE	Piaggio Cassonato	15	2001	Gasolio	€ -
AL925SE	Piaggio Cassonato	15	2001	Gasolio	€ -
BP893GT	Piaggio Furgonato	16	2001	Benzina	€ -
CT148ZP	Nissan	35	2001	Gasolio	€ -
CT149ZP	Nissan	35	2001	Gasolio	€ -
CW483TR	Piaggio Porter	15	2001	Gasolio	€ -
CY128DN	Nissan	35	2001	Gasolio	€ -
CY473DN	Piaggio Porter	15	2001	Gasolio	€ -
CY474DN	Piaggio Porter	15	2001	Gasolio	€ -
ED810FG	Piaggio Porter	22	2001	Gasolio	€ -

ED898FF	Fiat 600 VAN	12	2001	Gasolio	€ -
BC483DL	Piaggio Cassonato	16	2002	Benzina	€ -
BD257ZN	Piaggio Porter	16	2002	Benzina	€ -
BG086KM	Nissan	45	2002	Benzina	€ -
BP158GV	Piaggio Porter	16	2002	Benzina	€ -
BP159GV	Piaggio Porter	16	2002	Benzina	€ -
BP304GT	Fiat 145	145	2002	Benzina	€ -
BP402GV	Piaggio Furgonato	16	2002	Benzina	€ -
BP428GT	Fresia 120	120	2002	Benzina	€ -
BP729VD	Iveco	35	2002	Benzina	€ -
BP772VE	Iveco	35	2002	Benzina	€ -
BP832CR	Piaggio Porter	16	2002	Benzina	€ -
BR357MF	Piaggio Furgonato	16	2002	Benzina	€ -
BR780MF	Nissan Gru	45	2002	Gasolio	€ -
CW462TR	Piaggio Porter	15	2002	Gasolio	€ -
BG087KM	Nissan	45	2003	Benzina	€ -
BR291MD	Piaggio Furgonato	16	2003	Benzina	€ -
BT055HN	Master	33	2003	Gasolio	€ -
BY703AT	Fiat Ducato	35	2003	Benzina	€ -
BZ488GB	Piaggio Trmce	16	2003	Benzina	€ -
CD100LM	Piaggio Cassonato	16	2003	Gasolio	€ -
CY489DP	Piaggio Porter	22	2003	Benzina	€ -
CY500DJ	Fiat Ducato	33	2003	Benzina	€ -
CY510DP	Nissan	35	2003	Benzina	€ -
CY511DP	Nissan	35	2003	Benzina	€ -
EF298YE	Piaggio Porter	17	2004	Gasolio	€ 19.261,80
GEA65482	Fiat 109	109	2004	Gasolio	€ 17.010,00
BR358MF	Piaggio Furgonato	16	2005	Gasolio	€ 3.655,98
BR690MF	Nissan Gru	45	2005	Gasolio	€ 4.617,00
CD099LM	Piaggio Cassonato	16	2005	Gasolio	€ 3.554,73
CW699TR	Piaggio Porter	15	2005	Gasolio	€ 5.850,95
CW704TR	Piaggio Porter	15	2005	Gasolio	€ 7.375,05
CW751TR	Piaggio Porter	15	2005	Gasolio	€ 12.174,30
CW814TR	Piaggio Porter	15	2005	Gasolio	€ 12.174,30
CY659DG	Fiat Doblò	22	2005	Benzina	€ 2.518,82
CZ605CL	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.813,35
DA658LW	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 2.613,35
DA660LW	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 2.613,35
DA662LW	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 2.337,54
DA869LX	Piaggio Porter	22	2005	Benzina	€ 2.337,54
DA870LX	Piaggio Porter	22	2005	Benzina	€ 2.518,82
DA871LX	Piaggio Porter	22	2005	Benzina	€ 2.518,82
DA982LX	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.518,82
DA983LX	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.518,82
DA985LX	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.518,82
DB297TW	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.447,38
DB298TW	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 2.613,35
DB305TW	Nissan	35	2005	Benzina	€ 2.337,54
DB461TM	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 2.613,35
DB462TM	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 3.562,99
DB465TM	Fiat 600	13	2005	Benzina	€ 3.830,29
DB475TW	Piaggio Porter	15	2005	Benzina	€ 3.562,99
DE471BS	Nissan	35	2005	Benzina	€ 3.562,99
DE472BS	Nissan	35	2005	Benzina	€ 3.562,99
ED806FG	Piaggio Cassonato	22	2005	Gasolio	€ 5.400,27
ED899FF	Fiat 600 VAN	12	2005	Benzina	€ 7.476,75
BV388PD	Piaggio Porter	15	2006	Benzina	€ 2.057,41
BV426PE	Scania	180	2006	Benzina	€ 2.057,41
BV427PE	Volvo	320	2006	Benzina	€ 2.057,41
BV428PE	Volvo	320	2006	Benzina	€ 2.057,41
BV430PE	Iveco Magnus	260	2006	Benzina	€ 2.057,41
BV687NH	Piaggio Porter	16	2006	Benzina	€ 2.057,41
CW705TR	Piaggio Porter	15	2006	Gasolio	€ 5.767,20

DG195RT	Piaggio Porter	22	2006	Benzina	€ 3.764,37
DG394RT	Piaggio Porter	22	2006	Benzina	€ 3.224,37
DG490RT	Planale Scania	320	2006	Benzina	€ 3.764,37
DG708RT	Piaggio Porter	15	2006	Benzina	€ 3.764,37
DW099CM	Piaggio Porter	15	2006	Benzina	€ 4.471,77
DY947SA	Piaggio Porter	15	2006	Benzina	€ 4.471,77
DY948SA	Piaggio Porter	15	2006	Benzina	€ 4.471,77
BT197HP	Piaggio Cassonato	16	2007	Benzina	€ 2.720,72
BT198HP	Piaggio Cassonato	16	2007	Benzina	€ 2.720,72
CW748TR	Piaggio Porter	15	2007	Gasolio	€ 9.517,50
CY025DP	Piaggio Porter	22	2007	Gasolio	€ 12.028,50
CY026DP	Piaggio Porter	22	2007	Gasolio	€ 12.028,50
DG709RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG710RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG711RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG712RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.492,84
DG714RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG720RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG722RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG723RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.087,88
DG724RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG790RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG796RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG806RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG807RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG808RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.661,62
DG837RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DG838RT	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DJ588NF	Fiat 600 VAN	12	2007	Benzina	€ 4.475,25
DK028RM	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 3.947,06
DK576RM	Nissan	35	2007	Benzina	€ 4.070,97
DK768RJ	Fiat 800 VAN	12	2007	Benzina	€ 3.986,59
DL570DS	Piaggio Greca	22	2007	Benzina	€ 4.492,84
DL571DS	Piaggio Greca	22	2007	Benzina	€ 3.986,59
DT295DB	Nissan	35	2007	Benzina	€ 4.070,97
DV096XD	Nissan	35	2007	Benzina	€ 5.859,75
DX763DM	Piaggio Porter	15	2007	Benzina	€ 4.475,25
DX917DM	Nissan Cabstar	35	2007	Benzina	€ 6.231,00
EF800XX	Fiat 600 VAN	12	2007	Gasolio	€ 46.575,00
CW816TR	Piaggio Porter	15	2008	Gasolio	€ 12.393,00
CY027DP	Piaggio Porter	22	2008	Gasolio	€ 6.682,50
CW815TR	Piaggio Porter	15	2009	Gasolio	€ 12.393,00
CY028DP	Piaggio Porter	22	2009	Gasolio	€ 4.495,50
DY978SA	Piaggio Porter	22	2009	Benzina	€ 5.368,94
EA966RP	Fiat 600 VAN	12	2009	Benzina	€ 6.526,60
BR691MF	Nissan Gru	35	2010	Gasolio	€ 15.328,34
BV014PD	Piaggio Porter	16	2010	Benzina	€ 3.331,93
BV015PD	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 3.333,51
BV016PD	Piaggio Porter	16	2010	Benzina	€ 4.571,54
BV274PD	Fiat Ducato	35	2010	Benzina	€ 4.571,54
BV275PD	Ford Transit	25	2010	Benzina	€ 4.571,54
CB793YS	Piaggio Cassonato	16	2010	Gasolio	€ 7.337,71
CY029DP	Piaggio Porter	22	2010	Gasolio	€ 34.020,00
EA968RP	Fiat 600 VAN	12	2010	Benzina	€ 5.379,97
EB021TH	Piaggio Porter	16	2010	Benzina	€ 6.783,96
EB518YB	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 10.590,96
EB642XY	Fiat Fiorino	17	2010	Benzina	€ 9.259,87
EB673XY	Fiat Ducato	33	2010	Benzina	€ 11.816,77
EC063AD	Nissan Iberica	25	2010	Benzina	€ 9.259,87
ED158FG	Piattaforma Aerea	22	2010	Benzina	€ 9.259,87
ED163FG	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED715EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED716EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57

ED720EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED721EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 7.186,27
ED722EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED726EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED727EY	Piaggio Porter	15	2010	Benzina	€ 8.479,57
ED728EY	Piaggio Porter	15	2011	Benzina	€ 11.276,96
ED795FG	Piaggio Cassonato	16	2011	Benzina	€ 13.706,96
					€ 582.661,19

Targa	Autovetture	KW	Anno Imm.ne	Alimen.ne	Valore assicurato
AH677FY	Fiat Panda	29	1996	Benzina	€ -
AH678FY	Fiat Panda	29	1996	Benzina	€ -
AH679FY	Fiat Panda	29	1996	Benzina	€ -
AH683FY	Fiat Panda	29	1996	Benzina	€ -
AL348SF	Fiat Panda	29	1997	Benzina	€ -
AZ115KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ116KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ117KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ119KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ120KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ121KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ122KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
AZ368KE	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
BA280MZ	Fiat Panda	29	1998	Benzina	€ -
BM192ST	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM194ST	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM195ST	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM196ST	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM557SW	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM558SW	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BM559SW	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BP344GK	Fiat Panda	29	2000	Benzina	€ -
BR001MA	Fiat Punto	44	2001	Benzina	€ -
BR286MA	Fiat Punto	44	2001	Benzina	€ -
BR369LZ	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
BR518LY	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
BR519LY	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
BR905MC	Fiat Panda	40	2000	Benzina	€ -
BR907MC	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
BT589HG	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
BT785ZA	Fiat Panda	40	2001	Benzina	€ -
CH461CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH469CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH470CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH471CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH472CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH477CY	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
CH783PT	Fiat Panda	40	2003	Benzina	€ -
DA657LW	Fiat 600 1.1	40	2006	Benzina	€ 2.020,95
DA659LW	Fiat 600 1.1	40	2006	Benzina	€ 4.044,87
DA661LW	Fiat 600 1.1	40	2006	Benzina	€ 2.020,95
DG454RT	Fiat Panda 2 ^a serie	44	2007	Benzina	€ 4.044,87
DJ548NF	Fiat Panda 2 ^a serie	44	2007	Benzina	€ 4.044,87
EA906RP	Fiat Panda 2 ^a serie	44	2010	Benzina	€ 4.044,87
EA929RP	Fiat 600 1.1	40	2010	Benzina	€ 4.943,34
EA930RP	Fiat 600 1.1	40	2010	Benzina	€ 3.841,40
EA931RP	Fiat 600 1.1	40	2010	Benzina	€ 3.841,40
EB631XY	Fiat 600 1.1	40	2010	Benzina	€ -
ED896FF	Fiat 600	40	2010	Benzina	€ -
ED897FF	Fiat 600	40	2010	Benzina	€ -
					€ 47.163,58